



Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"

PBX 081.5475111 (19 linee urb.)
COD. FISC. 800 - 182 - 40 - 632
PART. IVA 018 - 773 - 20 - 638
TELEFAX 081.5521485
INTERNET: www.uninav.it

80133 NAPOLI, 22 MAR. 2012
VIA AMMIRAGLIO ACTON, 38

PROT.N. 5259 / POS. UFPTA

ALLEGATI

Oggetto: Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità.

L'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 aggiungendo il comma 3 *bis*. Tale comma introduce l'obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 km rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

La disposizione prevede, infatti, che *"Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito"*.

In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà, pertanto, provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (la circolare n.1 del 3.2.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica cita a mero titolo di esempio: la ricevuta del pedaggio autostradale, la dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, il biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco). L'adeguatezza del titolo esibito verrà valutata dall'Amministrazione, fermo restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre l'idonea documentazione.

Il Capo dell' Ufficio Formazione,
Relazioni sindacali e Gestione Presenze
Alessia RICCIARDI